



www.aspiranteavvocato.it

Traccia

Diritto di cronaca, di critica e di satira.

1. L'art. 21 Costituzione e il diritto all'onore. -1.2 I principi giurisprudenziali. -2. Il diritto di cronaca e la verità oggettiva del fatto narrato. -2.1. L'ipotesi applicativa della cronaca giudiziaria. -3. Il diritto di critica. -3.2. La critica politica -4. Il diritto di satira.

1. L'art. 21 Costituzione e il diritto all'onore.

La Carta Costituzionale, fra i suoi principi fondamentali, riconosce e garantisce la libertà di manifestazione del pensiero, tanto in una **prospettiva individualistica** in cui la libertà di manifestazione del pensiero è assicurata ad ognuno come espressione della sua personalità, quanto in una **prospettiva sociale**, in cui emerge una finalità più generale, espressione della dialettica democratica che viene agevolata fortemente dall'effettivo esercizio dell'imprescindibile diritto di libertà di manifestazione del pensiero.

Come ogni diritto, anche quello sancito dall'art. 21 Cost. non può sottrarsi ai quei limiti interni ed esterni che ne permettono il legittimo esercizio. Fra i limiti esterni spicca la presenza di interessi contrapposti, purché parimenti meritevoli di tutela costituzionale, che devono essere analizzati in un'ottica di bilanciamento, al fine di non valicare nell'abuso del diritto.

In particolare, il diritto alla libera manifestazione del pensiero sovente confligge con il contrapposto diritto all'onore il cui fondamento costituzionale si rinviene nell'art. 3 Cost., laddove viene riconosciuta la "pari dignità sociale" dell'individuo, nonché tutelata la dignità come valore fondante la persona umana.

In tale prospettiva ermeneutica il concetto di onore si suole distinguere in due accezioni, una soggettiva e l'altra più spiccatamente oggettiva.

L'**onore in senso soggettivo** è il bene tutelato dall'art. 594 c.p. (ingiuria) e consiste nella percezione nella coscienza che ciascuno ha, più o meno alta, di sé stesso, delle sue qualità personali, mentre, l'**onore in senso oggettivo** o c.d. **reputazione**, è il bene protetto dall'art. 595 c.p. (diffamazione) ed è il risultato della proiezione esterna del primo concetto, ossia della considerazione che in un determinato ambiente sociale emerge delle qualità morali e intellettuali di un determinato soggetto (in concreto si tratta della stima di cui il soggetto gode in un determinato ambiente).

2. I principi giurisprudenziali.

A livello pretorio si è consolidato l'orientamento secondo cui all'interno della libertà di manifestazione del pensiero si può rinvenire il limite del configgente diritto all'onore anch'esso, come già enucleato, riconosciuto e garantito a livello costituzionale.

Il punto di equilibrio fra tali contrapposti interessi, parimenti degni della massima tutela, è stato oggetto di interesse da parte della giurisprudenza fin dal lontano 1984 (Cass., 18 ottobre 1984 n. 5259), che ha enucleato una serie di presupposti necessari affinché, a fronte di un fatto lesivo della reputazione, possa essere legittimamente invocato, come scriminante, il diritto riconosciuto dall'art. 21 Cost.

I limiti applicativi del diritto di libera manifestazione del pensiero si sostanziano:

a. nella verità del fatto narrato: strettamente connessa al dovere di ogni soggetto qualificato che, apprendendo la notizia, prima di divulgarla ha l'obbligo deontologico di verificarne la verità mediante, innanzitutto, la verifica dell'attendibilità della fonte, nonché servendosi di altri parametri oggettivi idonei a fondare un legittimo giudizio di credibilità rispetto alla notizia.

b. nella pertinenza del fatto narrato rispetto all'interesse sociale alla conoscenza dello stesso: nel senso che deve sussistere un interesse sociale alla conoscenza di un fatto (anche quando possa essere in qualche modo lesivo dell'altrui reputazione) la cui comprensione può stimolare lo sviluppo sociale ed, allo stesso tempo, permettere un adeguato controllo sociale su specifici avvenimenti.

Il diritto a divulgare una notizia potenzialmente lesiva dell'altrui reputazione può essere legittimamente esercitato solo a fronte di un oggettivo interesse sociale verso la conoscenza del suo contenuto, da cui discende che per i fatti che attengono alla sfera più intima e privata dei soggetti non si riscontra il requisito della pertinenza poiché non vi è un interesse sociale alla loro conoscenza, salvo che si tratti di notizie afferenti la vita privata di soggetti pubblici, purché la pubblicazione di tali notizie non sia solo il frutto di una morbosa curiosità senza alcun risvolto di pertinenza sociale.

c. nella continenza formale: nel senso che le concrete modalità di comunicazione della notizia devono essere rispettose dei doverosi criteri di correttezza espositiva, al fine di escludere arbitrari attacchi alla reputazione del soggetto a cui si riferisce la notizia.

Esemplificando, la narrazione deve essere rigorosa e rispettosa della verità dei fatti, nel rispetto della necessaria continenza dell'esposizione, nonché della doverosa completezza, sia nel suo contenuto (**continenza sostanziale**), sia nel modo in cui esso si estrinseca (**continenza formale**) (Cass. civ., 7 dicembre 2005, n. 26999), sempre riconoscendo come l'attività giornalistica abbia un'intrinseca struttura dinamica e flessibile, che si modella, di volta in volta, a realtà e fattispecie diverse (Cass. pen., sez. un., 30 maggio 2001, n. 37140). È su tali presupposti che possono essere correttamente ricostruite le condizioni di invocabilità del diritto di cronaca come scriminante.

In concreto, possono essere distinte tre ipotesi applicative:

- l'**attività di cronaca**, che si limita a riportare i fatti acquisiti;
- l'**attività di critica**, che è connotata da un margine di soggettività, essendo un'attività che tende ad offrire una valutazione del fatto;
- l'**attività di satira**, che è caratterizzata dalla volontaria deformazione esagerata e palese della realtà amplificandone alcuni aspetti.

2. Il diritto di cronaca e la verità oggettiva del fatto narrato.

Il diritto di cronaca consiste nel riportare i fatti acquisiti da talune fonti, la cui attendibilità deve essere puntualmente valutata dal giornalista, pur non potendosi prospettare fonti assolutamente attendibili a priori. Qualora l'esercizio del diritto di cronaca abbia condotto a comportamenti lesivi dell'altrui onore o reputazione, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che il giornalista potrà invocare l'art. 51c.p. in collegamento con l'art. 21 Cost., solo dimostrando la sussistenza dei requisiti della verità del fatto narrato, della pertinenza e della continenza della notizia.

In particolare quando viene prospettata la nozione di verità del fatto narrato, è necessario comprendere come tale requisito rappresenti un imprescindibile presupposto dell'essenziale funzione sociale esercitata dal diritto riconosciuto e tutelato dall'art. 21 Cost.

La necessità di narrare solo fatto veri è connaturata alla prospettiva sociale in cui si inserisce l'attività giornalistica, anche perché la pubblicazione di notizie false porterebbe alla distorsione dei meccanismi preposti alla corretta formazione dell'opinione pubblica su temi necessari per pervenire ad un equilibrato sviluppo della convivenza democratica. Gli orientamenti giurisprudenziali non sono, invero, in perfetta armonia. In particolare, a fronte della ricostruzione che privilegia la necessità che **il fatto sia oggettivamente vero** e che vi sia corrispondenza oggettiva fra la notizia resa ed il fatto narrato, emerge una diversa tesi, minoritaria, che si concentra sulla diversa nozione di **verosimiglianza** della notizia narrata, ritenendo sufficiente la dimostrazione, da parte del giornalista, di aver utilizzato la massima diligenza richiesta nel vagliare l'attendibilità della fonte e nel valutare la genuinità della notizia. In tale ultima prospettiva, quindi, non rileva la necessaria verità storica della notizia, risultando sufficiente la sua verosimiglianza.

Un'ultima esegesi propende, invece, per enucleare la necessità, da parte dell'autore, della diligente valutazione circa l'attendibilità della fonte, nonché del vaglio sulla veridicità della notizia, potendo dimostrare, come scriminante, di aver agito nella convinzione di pubblicare una notizia vera. Si tratta della cosiddetta "**verità putativa**" che, secondo il dettato di cui all'art. 59, comma 4, del codice penale, prevede l'esclusione della responsabilità in capo al soggetto che provi di aver agito nell'erronea convinzione della sussistenza del requisito della verità, condizione essenziale per l'invocabilità della scriminante. In termini, "*è legittimo l'esercizio del diritto di cronaca quando sia riportata la verità oggettiva (o anche solo putativa) purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca dei fatti esposti, che non può ritenersi rispettata quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato*" (Cass. civ., 16 maggio 2007, n. 11259).

2.1. L'ipotesi applicativa della cronaca giudiziaria.

In relazione all'ambito della cronaca giudiziaria, la Cassazione, di recente, ha privilegiato il dato secondo cui, quando la notizia riguardi una dichiarazione resa in sede giudiziaria, il giornalista non ha il dovere di verificare l'attendibilità del dichiarante, in quanto tale verifica, attenendo al merito della dichiarazione e alla sua rispondenza a verità, non deve essere oggetto di specifica indagine del giornalista, il quale ha il solo obbligo di rilevare che la dichiarazione sia stata concretamente resa ed in quale circostanza, oltre che il dovere di precisare la fase processuale a cui si riferisce la dichiarazione, nonché gli atti da cui proviene, posto che il vaglio processuale è già stato operato da parte del magistrato (Cass., 10 marzo 2009, n. 5727).

Recentemente la Cassazione ha affermato che l'accertamento dell'eventuale superamento

dei limiti della verità del fatto, della pertinenza e della continenza, che comprende anche la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l'accertamento della potenzialità offensiva delle espressioni usate e la valutazione dell'esistenza della scriminante del diritto di critica – si cristallizza **al momento dei fatti**, non rilevando eventuali avvenimenti futuri.

Di conseguenza, lo sviluppo delle indagini - ovvero l'esito del processo non possono essere posti in relazione ai fatti in precedenza riferiti, per giungere a determinare *ex post* la liceità o meno dell'attività di cronaca giornalistica. L'interprete dovrà, nel valutare la legittimità del comportamento del giornalista, attenersi al contenuto degli atti giudiziari alla data della diffusione della notizia comparandoli con il tenore della notizia conseguentemente pubblicata.

In proposito i giudici di legittimità hanno precisato che *“In tema di diffamazione a mezzo stampa ed esercizio del diritto di cronaca, con particolare riferimento alla cronaca giudiziaria, nel decidere la causa per i danni da diffamazione il giudice deve controllare la veridicità delle informazioni diffuse dal cronista, che segue le indagini dei p.m., effettuando la comparazione con gli atti giudiziari disponibili al momento della pubblicazione della notizia”* (Cass., 20 maggio 2009, n. 11699).

3. Il diritto di critica.

In relazione al rapporto fra verità del fatto narrato e diritto di critica è sorto un acceso dibattito tanto in dottrina che in giurisprudenza, con risultati spesso contrastanti.

Secondo alcuni arresti giurisprudenziali il diritto di cronaca e quello di critica costituiscono entrambi espressione della libertà di manifestazione del pensiero e sono, di conseguenza, ugualmente subordinati alla presenza dei suddetti requisiti della verità, della pertinenza e della continenza. Ne deriva che anche l'esimente del diritto di critica non può prescindere dalla verità dei fatti su cui si snodano le opinioni ed i giudizi critici pubblicati, poiché la critica funge da corollario alla "sterilità" della notizia in sé considerata (in tal senso v. Cass. pen., 21 giugno 2006, n. 24509) e deve essere esercitata entro limiti oggettivi. L'autore, altresì, qualora la critica giornalistica vada ad incidere su configgenti diritti della personalità, deve operare il necessario bilanciamento tra le caratteristiche tipiche della critica e le esigenze di verità e di certezza del fatto che ha ispirato le valutazioni critiche.

Una diversa impostazione privilegia la netta distinzione fra il diritto di cronaca e quello di critica, tanto nei presupposti di legittimità quanto nella rispettiva funzione sociale svolta. Il diritto di critica, pur ancorato al dato obiettivo della notizia originaria, si caratterizza per la possibilità di discostarsene. Invero, mentre il diritto di cronaca si concentra sulla narrazione veritiera dei fatti, quello di critica esprime un giudizio prettamente soggettivo che mal si concilia con un riscontro oggettivo in termini di verità. Conseguentemente *“l'espressione di un'opinione non può essere apprezzata in termini di obiettività, in quanto si fonda su un'interpretazione necessariamente soggettiva di fatti e comportamenti, inevitabilmente selezionati secondo quello che è l'approccio critico prescelto dal giornalista. Del resto qualunque proposizione valutativa, rappresentando un giudizio di valore, comporta l'esistenza di postulati o proposizioni indimostrabili dei quali non può predicarsi un controllo se non nei limiti della continenza espositiva e, cioè, della adeguatezza-funzionalità, allo scopo dialettico perseguito”* (Cass. pen., 21 febbraio 2007, n. 25138).

La giurisprudenza ha, altresì, precisato come sovente il pezzo giornalistico contenga tanto fatti che opinioni, sancendo, in questi casi, la necessità di verificare l'esistenza della

scriminante, di dividere l'articolo fra le parti che contengono la mera narrazione di fatti (che costituiscono esercizio del diritto di cronaca) con i conseguenti corollari applicativi, e le parti in cui emerge il giudizio soggettivo tipico della critica, che impone al giornalista di dimostrare, non tanto la verità oggettiva del fatto narrato, quanto gli altri due presupposti della pertinenza e della continenza (poiché le valutazioni dovranno, comunque, essere espresse in modo civile, per evitare gratuite aggressioni all'altrui reputazione).

Infine emerge un'ulteriore posizione pretoria che si incentra sulla valutazione, di volta in volta, del preminente contenuto dell'articolo giornalistico. Se la finalità preponderante è quella della cronaca giornalistica, il presupposto legittimante sarà quello della verità del fatto narrato, se, al contrario, risulta prevalente l'analisi valutativa del fatto occorrerà applicare i due requisiti della pertinenza e continenza, non anche quello della verità.

Enuclando, quindi, la critica si risolve in una interpretazione di fatti, di comportamenti e di opere dell'uomo, necessariamente soggettiva e dipendente dalle opinioni dell'autore, nella costante ricerca del bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con l'opposto interesse a non subire *tout court* limitazioni alla libera formazione del pensiero costituzionalmente garantita. Il punto di equilibrio può essere rinvenuto nel dato che la critica, diversamente dalla cronaca, **soggiace solo al limite dell'interesse pubblico o sociale** che si concretizza nella scelta di notizie attribuibili a soggetti che, per l'attività esercitata o per il ruolo rivestito, richiamino legittimamente l'interesse dell'opinione pubblica.

Nell'ambito della critica giornalistica, quindi, il **requisito della verità** desta soluzioni non del tutto convergenti che si sostanziano in due opposti orientamenti: l'uno favorevole all'esclusione della necessità di vagliare la verità oggettiva della notizia, sulla scorta dell'elemento caratterizzante la critica e cioè la sua essenza di giudizio di valore che mal si concilia con qualunque forma di verifica oggettiva; l'altro, invece, ancorato all'invalidabile limite del rispetto della verità oggettiva che si estenderebbe anche alla critica, al pari del diritto di cronaca. La Cassazione non ha mancato di osservare, in proposito, che nell'esercizio del diritto di critica l'illiceità della condotta diffamatoria può essere scriminata quando sia rispettosa della verità dei fatti ispiratori, precisando, altresì, che quando la critica si ispira a fatti non veri, o, seppur di base rispondenti al vero, comunque integrati da circostanze non autentiche, essa è qualificabile come un'ingiustificata offesa all'altrui reputazione.

Il **limite della continenza** che deve orientare, comunque, le scelte espressive del giornalista che eserciti correttamente il diritto di critica, può considerarsi, secondo alcuni arresti giurisprudenziali, superato, quando le notizie, pur vere, sfocino, per le modalità espositive o per l'uso strumentale delle stesse informazioni in un attacco personale e gratuito al soggetto cui si riferiscono, a prescindere dalla *vis* offensiva.

In tal senso è stato affermato che *“il diritto di critica non si concreta, come quello di cronaca, nella narrazione veritiera dei fatti, ma si esprime per sua natura in un giudizio, che, come tale, non può che essere soggettivo rispetto ai fatti stessi, per la valutazione dei quali non valgono i soli canoni ermeneutici della verità, della continenza e dell'interesse sociale: nondimeno, anche il diritto di critica deve essere esercitato entro limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall'ordinamento positivo, non potendo la critica stessa spingersi fino all'offesa della reputazione individuale. Pertanto, quando l'esercizio del diritto di critica vada a collidere con la tutela dei diritti della personalità degli interessati, è necessaria un'opera di bilanciamento tra le peculiarità espressive della critica ed il grado*

di verità e di certezza del fatto o del comportamento dal quale trae lo spunto il giudizio critico (Cass. civ., 7 dicembre 2005, n. 26999).

3.2. La critica politica.

I tre requisiti enunciati vengono valutati con minor rigore da parte della giurisprudenza quando si è in presenza del c.d. **diritto di critica politica**.

Ciò sulla scorta delle naturali tensioni che possono animare il dibattito politico, tanto da giustificare, sulla base di stringenti presupposti, un **abbassamento del livello della continenza**. In particolare, la Cassazione, in determinate ipotesi, ha consentito che l'esercizio del diritto di critica politica contemplates accenti di notevole durezza polemica, maggiormente offensivi ed incisivi rispetto a quelli generalmente riservati alla dialettica dei rapporti interpersonali tra i privati.

A fronte dell'assottigliarsi del requisito della continenza delle espressioni usate deve, però, ribadisce la Suprema Corte, essere **innalzata la severità nella valutazione del requisito della pertinenza**, nel senso che, in concreto, potrà essere invocata la scriminante del diritto di critica politica solo dimostrando che le forti espressioni utilizzate avevano come unica finalità la promozione del proprio programma politico, con ciò rimarcando la necessità di mantenere il dibattito, seppur aspro, entro i confini dell'interesse politico, che si sostanzia naturalmente nell'interesse sociale dei consociati ad essere informati su ogni aspetto inerente la classe politica e le concrete scelte effettuate dai rappresentanti delle istituzioni governative e più in generale, politiche.

Nella prospettiva della critica politica, che in alcuni casi sfocia nella sua massima espressione di satira politica, può rinvenirsi una forma di abuso del diritto quando siano utilizzate gratuitamente espressioni non pertinenti ai temi apparentemente in discussione e, quindi, senza alcuna finalità di pubblico interesse, con l'unico obiettivo di screditare l'avversario avvalendosi di illegittimi attacchi personali, invece di mantenere il tenore della dialettica sui temi più strettamente politici.

In altri termini, in tanto l'esercizio del diritto di critica politica può ritenersi legittimo, in quanto, pur potendosi ammettere toni accesi e molto incisivi, non si traduca in gratuiti attacchi personali finalizzati a ledere l'altrui dignità ed integrità morale, posto che il superamento di tali confini limita il dibattito ad una sterile disamina rivolta unicamente ad aggredire la reputazione altrui, senza fornire spunti di riflessione critica alla dialettica politica (Cass. civ., 27 giugno 2000, n. 8733; Cass. pen., 18 dicembre 1997, n. 11905).

4. Il diritto di satira.

L'esercizio del diritto di satira si caratterizza innanzitutto per la volontà, dell'autore, di provocare nel pubblico ilarità, ricorrendo al paradosso ovvero ad affermazioni surreali, a volte, anche mediante l'alterazione dei tratti somatici di un determinato soggetto.

La satira può per certi aspetti essere qualificata come la forma più estrema della critica che si spinge tanto in là da travalicare i confini della notizia caratterizzandosi, in determinate ipotesi come forma d'arte, come avviene ad esempio per la vignetta o per la caricatura, espressioni della consapevole ed accentuata alterazione dei tratti somatici, morali e comportamentali dei soggetti ritratti.

A fronte delle suddette premesse è agevole distanziare il requisito della verità dai caratteri tipici della satira, incentrata sull'inverosimiglianza, sul paradosso e sul surreale al fine di suscitare ilarità. La distanza della satira dalla necessaria verità del fatto ispiratore si

assottiglia quando la satira funge da veicolo di informazione politica, poiché, in questa peculiare ipotesi, il limite della verità si appalesa come condizione essenziale e, al contempo, come presupposto da invocare, come scriminante, dell'esercizio del diritto in questione.

In sintesi, la satira, al contrario rispetto al diritto di critica, **è in genere sottratta al parametro della verità** poiché mediante il paradosso e la metafora surreale tende a far emergere la prospettiva ironica legata ad un fatto, ma **rimane assoggettata al limite della contenenza** e della utilità delle espressioni usate o delle immagini mostrate, rispetto alla finalità di denuncia sociale o politica avuto di mira dall'autore. In proposito, la Cassazione ha precisato che il rispetto del requisito della verità non risulta essenziale solo quando i fatti siano espressi in modo palesemente difforme dalla realtà, tanto da non avere intrinseca potenzialità offensiva.

Il requisito della pertinenza nell'esercizio del diritto di satira è stato vagliato dalla Suprema Corte che ha affermato la possibilità, all'interno di una complessa valutazione critica, di utilizzare **espressioni di qualsiasi tipo anche lesive della reputazione altrui**, nel limite però del necessario collegamento strumentale rispetto alla ragione del dissenso verso un'opinione o un comportamento, senza ridursi in aggressioni gratuite, lesive dell'onore e della reputazione del soggetto interessato: *“non può, pertanto, essere riconosciuta la scriminante dell'esercizio del diritto di critica per le attribuzioni di condotte illecite e riprovevoli o moralmente disonorevoli, per gli accostamenti volgari o ripugnanti, per la deformazione dell'immagine in modo da suscitare disprezzo o dileggio perché anche per la satira, la libertà di manifestazione del pensiero non può infrangere il rispetto di diritti fondamentali della persona”* (Cass. civ., 8 novembre 2007, n. 23314).

Parere n. 1

**Il sottile discrimine fra diritto di cronaca e diritto di critica
all'interno dell'attività di cronaca giudiziaria**

MASSIME DI RIFERIMENTO

- Il diritto di cronaca è legittimamente esercitato se il giornalista riporta la verità oggettiva - o anche solo putativa - della notizia. L'esposizione dei fatti deve essere il frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, il cui onere probatorio in sede processuale grava sul giornalista unitamente a quello del riscontro delle fonti utilizzate.
- In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, ferma restando la distinzione tra l'esercizio del diritto di critica (con cui si manifesta la propria opinione, la quale non può pertanto pretendersi assolutamente obiettiva e può essere esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda la integrità morale del soggetto) e di quello di cronaca (che può essere esercitato purché sussista la continenza dei fatti narrati, intesa in senso sostanziale - per cui i fatti debbono corrispondere alla verità, sia pure non assoluta, ma soggettiva - e formale, con l'esposizione dei fatti in modo misurato, ovvero contenuta negli spazi strettamente necessari), qualora la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell'autore dello scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza non può essere condotta sulla base dei soli criteri indicati, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita. Siffatto bilanciamento è ravvisabile nella pertinenza della critica di cui si tratta all'interesse pubblico, cioè nell'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, che è presupposto dalla stessa e, quindi, fuori di essa, ma dell'interpretazione di quel fatto, interesse che costituisce, assieme alla correttezza formale (continenza), requisito per la invocabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica.

TRACCIA

Con sentenza di primo grado venivano condannati il gruppo editoriale Alfa, i direttori responsabili Tizio e Caio, nonché il giornalista Mevio, a pagare la somma di L. 100.000.000 a titolo di risarcimento danni in favore di Sempronio, per la sostanziale falsità e per il carattere diffamatorio di tre articoli pubblicati sul quotidiano Beta, che si riferivano alle intercettazioni dei colloqui avvenuti nel bar Gamma tra, l'allora P.M. del luogo Sempronio e Tizia, l'allora Presidente della Sezione Gip del medesimo Tribunale. La Corte d'Appello, accogliendo il gravame, respingeva la domanda di Sempronio, definendo le notizie pubblicate veritiere, perlomeno sotto il profilo della verità putativa, poiché erano pacifici i colloqui intercorsi fra Sempronio e Caia al fine di ottenere notizie

sull'istruttoria in corso nei confronti di Tizia. La trascrizione delle intercettazioni, rivelatesi poi false, riportate nel giornale potevano essere ritenute esatte, a prescindere dalla fonte dalle quali erano state ricevute, in virtù della circostanza che Sempronio, proprio in base ad esse venne rinviato a giudizio (ma poi assolto) per il reato di favoreggiamento; dagli stessi verbali delle sedute del CSM si desumeva trattarsi di verità putativa; quindi, non poteva essere negata la verità sostanziale di quanto riportato nei tre articoli.

Sempronio ha impugnato la sentenza della Corte d'appello innanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Il candidato, assunte le vesti del legale del giornalista Mevio, dopo una breve analisi sulla portata e sulle differenze del diritto di cronaca, di critica e di satira, con particolare attenzione ai presupposti per invocare legittimamente la scriminante dell'esercizio del diritto, delle diverse fattispecie, nelle ipotesi di lesione dell'altrui reputazione, rediga un parere prodromico alla difesa di Mevio nel giudizio di legittimità.

SCHEMA DI SVOLGIMENTO

1) Brevi cenni introduttivi sulla portata dell'art. 21 Cost. e sul diritto di cronaca.

- 1.a) cenni introduttivi sulle principali problematiche sottese al tema in esame;
- 1.b) evoluzione della giurisprudenza;
- 1.c) i tre requisiti cardine:
 - la verità oggettiva del fatto narrato;
 - la pertinenza;
 - la continenza delle espressioni usate;
- 1.d) la lesione dell'altrui reputazione ed i presupposti per l'invocabilità della scriminante dell'esercizio del diritto.

2) Brevi cenni sul diritto di critica e di satira. Le differenze rispetto al diritto di cronaca.

- 2.a) la verità oggettiva, la verità putativa e la verosimiglianza nel diritto di critica;
- 2.b) la massima estensione del diritto di critica: il diritto di satira;

3) La fattispecie della cronaca giudiziaria:

- 3.a) criteri discretivi tra la cronaca in generale e quella giudiziaria;
- 3.b) brevi cenni sul problema della verità oggettiva nella cronaca giudiziaria;
- 3.c) l'esimente dell'esercizio del diritto in tale fattispecie;

4) Conclusioni:

- richiamo alla sent. Cass. civ. sez.III. 03.03.2010 n. 5081.

SVOLGIMENTO

1.a) L'art. 21 Cost. riconosce e tutela il diritto alla libera manifestazione del pensiero e ne garantisce il libero esercizio da parte di ogni persona. Se questa importante

enunciazione di principio esprime un valore imprescindibile della libertà individuale di ogni persona e del concetto di democrazia, è, comunque, necessario enucleare quei limiti interni ed esterni, insiti in ogni diritto, perché il suo esercizio legittimo non sfoci nell'abuso del diritto stesso.

In una materia tanto complessa, quanto attuale come quella della libertà di manifestazione del pensiero gioca un ruolo fondamentale l'attività giornalistica, ed in particolare i diritti di cronaca, di critica e di satira, che negli ultimi anni hanno interessato fortemente l'attività ermeneutica della dottrina e della giurisprudenza.

1.b) La necessità di principi certi entro cui orientare la complessa attività giornalistica, unitamente all'imprescindibile obiettivo di rispettare i contrapposti interessi dei soggetti ispiratori delle notizie, hanno portato la giurisprudenza di legittimità ad enucleare tre requisiti la cui sussistenza funge da discriminante fra il corretto esercizio dell'attività giornalistica e la gratuita aggressione all'altra reputazione.

Innanzitutto è opportuno enucleare la portata dei contrapposti interessi che, di volta in volta vanno a configgere tra loro. In particolare il riferimento è alla necessità di bilanciare le esigenze dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica con i contrapposti interessi dei soggetti su cui l'attività giornalistica si incentra, ugualmente coperti da garanzia costituzionale, alla riservatezza, alla reputazione e all'onore.

La difficile composizione delle diverse istanze ha spinto gli interpreti ad enucleare dei parametri sufficientemente determinati e certi entro cui muoversi.

Il risultato di tale iter si può rinvenire nei tre requisiti della verità oggettiva della notizia, della pertinenza ed infine della continenza delle espressioni usate.

1.c) Analizzando il requisito della verità oggettiva della notizia, è necessario porre l'attenzione innanzitutto sulla portata del concetto di verità e sulla concreta verifica spettante al giornalista. Fugato ogni dubbio sulla impossibilità di certezza assoluta sulla verità oggettiva, è comunque, possibile ancorare l'attività giornalistica sulla verità del fatto, così come un giornalista, utilizzando la massima diligenza richiesta in base ai suoi peculiari obblighi professionali, può essere in grado di valutare. Il vaglio concretamente operato dovrà attenersi ad una serie di elementi oggettivi, dipendenti tanto da fattori esterni c.d. riscontri sulla verosimiglianza del fatto, quanto e, soprattutto, sull'attendibilità della fonte, da verificare con la massima prudenza e tenendo in considerazione tutti i diversi aspetti emergenti.

La verità oggettiva è inscindibilmente legata, quindi, agli obblighi di diligenza, prudenza e perizia professionale spettanti ad ogni soggetto qualificato che, prima di pubblicare una notizia, deve verificarne la verità

La pertinenza del fatto narrato rispetto all'interesse sociale alla conoscenza dello stesso, invece, si riferisce all'interesse sociale alla conoscenza di un fatto, anche se potenzialmente lesivo dell'altra reputazione, nel senso della capacità della notizia di favorire la crescita sociale mantenendo, però, il doveroso controllo sociale sugli specifici avvenimenti narrati.

L'oggettivo interesse sociale sul contenuto della notizia comporta che, in generale, i fatti ricadenti sulla sfera più intima di ogni persona devono restarne esclusi, tranne nel caso in cui si discuta della sfera privata di soggetti pubblici, nel rispetto, beninteso, del limite invalicabile della mera curiosità morbosa, di nessuna utilità sociale.

Il terzo requisito è quello della **continenza formale**, inerente le modalità espositive della notizia che devono rispettare i canoni da un lato della correttezza e dall'altro della

sobrietà espositiva. In altri termini, la notizia deve essere espressione di verità oggettiva dei fatti narrati, di correttezza espositiva, nonché di completezza, tanto formali che sostanziali. (Cass. civ., 7 dicembre 2005, n. 26999).

1.d.) È su tali presupposti che possono essere enucleati i requisiti per invocare legittimamente l'esercizio di tale diritto come scriminante. In tanto il giornalista potrà invocare l'esimente del diritto di cronaca in quanto abbia rispettato pienamente, nell'apprensione e nella divulgazione della notizia i suddetti requisiti. Quindi, nelle ipotesi in cui un soggetto asserisca di aver subito una lesione alla sua reputazione o al suo onore, l'interprete, per poter accertare l'esclusione della responsabilità del giornalista si orienterà verificando la presenza dei requisiti necessari al fine di valutare il legittimo esercizio del diritto di cronaca.

2.a) Il panorama dell'attività giornalistica si compone di diverse modalità narrative, una delle quali consiste nel diritto di critica, caratterizzato dalla presenza di una necessaria valutazione soggettiva della notizia da parte dell'autore. La peculiarità della c.d. critica consiste proprio nell'attività volta a fornire un'opinione su determinati avvenimenti, fuoriuscendo così dall'ambito della mera narrazione, per pervenire ad una valutazione ragionata e critica del fatto. Il diritto di critica, pur nelle sue innegabili peculiarità, deve sottostare comunque ai requisiti della verità, della pertinenza e della continenza.

In particolare il requisito della verità oggettiva nel diritto di critica deve essere analizzato tenendo presenti le caratteristiche insite nell'attività interpretativa della valutazione critica. In proposito possono essere menzionati diversi orientamenti, alcuni favorevoli alla necessaria verità oggettiva del fatto anche nel diritto di critica, altri, invece, contrari alla sovrapposizione dei requisiti nel diritto di cronaca ed in quello di critica. La tesi che tende a sottolineare le sostanziali differenze tra l'attività di cronaca e di critica, rileva come il diritto di critica, salva la necessaria verità della notizia originaria, possa allontanarsi dal dato oggettivo per approdare a conclusioni soggettive, frutto dell'opinione personale dell'autore.

Invero, l'espressione di un'opinione non può essere valutata in termini di obiettività, poiché si basa su un'interpretazione prevalentemente soggettiva di fatti e comportamenti, necessariamente enucleati seguendo l'orientamento personale del giornalista. Peraltro, qualunque valutazione critica rappresenta in sé un giudizio di valore che presuppone l'esistenza di assunti non facilmente dimostrabili secondo la logica della verità oggettiva, dei quali si può procedere a verificare solamente la continenza espositiva e, cioè, la adeguatezza-funzionalità allo scopo dialettico avuto di mira.

Nei casi in cui il pezzo giornalistico sia composto tanto di fatti che di opinioni, la giurisprudenza ha espresso l'opportunità di dividere l'articolo fra le parti che contengono la mera narrazione di fatti e quelle che, viceversa, esprimono valutazioni soggettive, anche al fine di verificare, nei singoli casi portati al vaglio dell'interprete, se sia invocabile la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca o di critica, tenendo presente come nella c.d. critica giornalistica l'autore deve dimostrare più che la verità oggettiva del fatto narrato, gli altri due requisiti della pertinenza e della continenza. Un'ulteriore tesi privilegia la necessità di valutare, di volta in volta, il contenuto preponderante dell'articolo giornalistico. Se prevale il mero scopo divulgativo risulta preminente la finalità di cronaca giornalistica, da cui discende l'imprescindibile verifica della verità del fatto narrato, qualora, invece, risulti preponderante l'analisi critica del fatto sarà necessario applicare i due requisiti della pertinenza e continenza, non anche quello della verità.

In altre parole, il diritto di critica **soggiace solo al limite dell'interesse pubblico o sociale** che si estrinseca nella selezione di notizie attribuibili a soggetti che legittimamente richiamino l'interesse dell'opinione pubblica.

Il requisito della **continenza** deve guidare l'autore nelle scelte espositive anche quando eserciti il diritto di critica esprimendo opinioni e valutazioni personali, evitando di trascendere in attacchi personali e gratuiti al soggetto ispiratore della notizia. Invero, il diritto di critica non si limita, come quello di cronaca, alla narrazione pedissequa dei fatti, ma è composto di giudizi e valutazioni che esulano dagli stringenti limiti della verità oggettiva. Ciò nonostante, quando l'esercizio del diritto di critica vada a collidere con la tutela dei diritti della personalità degli interessati, è comunque necessaria un'opera di bilanciamento tra le peculiarità espressive della critica ed il grado di verità e di certezza del fatto o del comportamento dal quale trae lo spunto il giudizio critico.

2.b) Il diritto di satira è spesso definito come la massima estensione del diritto di critica, nel senso che si caratterizza per il ruolo preponderante dell'autore il quale, generalmente, persegue lo scopo di destare ilarità nel pubblico ricorrendo al paradosso, ad affermazioni surreali ovvero ad alterazione dei tratti somatici di un determinato soggetto.

La satira per sua stessa natura non può rimanere ancorata alla mera notizia e sovente viene qualificata come una vera e propria forma d'arte, soprattutto quando utilizza la vignetta o la caricatura.

In sintesi, la satira, al contrario rispetto al diritto di critica, è **sottratta al parametro della verità** poiché mediante il paradosso e la metafora surreale tende a far emergere la prospettiva ironica legata ad un fatto, ma **rimane assoggettata al limite della continenza** e della utilità delle espressioni usate o delle immagini mostrate, rispetto alla finalità di denuncia sociale o politica avuto di mira dall'autore. In proposito, la Cassazione ha precisato che il rispetto del requisito della verità non risulta essenziale solo quando i fatti siano espressi in modo palesemente difforme dalla realtà, tanto da non avere intrinseca potenzialità offensiva.

Il requisito della pertinenza nell'esercizio del diritto di satira è stato vagliato dalla Suprema Corte che ha affermato la possibilità, all'interno di una complessa valutazione critica, di utilizzare **espressioni di qualsiasi tipo anche lesive della reputazione altrui**, nel limite però del necessario collegamento strumentale rispetto alla ragione del dissenso verso un'opinione o un comportamento, senza ridursi in aggressioni gratuite, lesive dell'onore e della reputazione del soggetto interessato. Non sarà possibile riconoscere, quindi, la scriminante "dell'esercizio del diritto di critica per le attribuzioni di condotte illecite e riprovevoli o moralmente disonorevoli, per riferimenti volgari, per la deformazione dell'immagine in modo da suscitare disprezzo o inutile dileggio, poiché anche per la satira, la libertà di manifestazione del pensiero non può spingersi fino a ledere i diritti fondamentali della persona.

3.a) Di indubbio rilievo ai fini della fattispecie posta all'attenzione risulta l'analisi delle dinamiche sottese alla c.d. cronaca giudiziaria. La giurisprudenza di legittimità ha, di recente, enucleato una serie di principi applicabili specificamente all'ambito della cronaca giudiziaria, precisando come, la pubblicazione di una dichiarazione resa in sede giudiziaria ovvero di una notizia attinente agli atti di un procedimento giurisdizionale, prevede delle regole peculiari. In particolare, il giornalista non è tenuto a valutare l'attendibilità del dichiarante, poiché tale verifica, riguardando il merito della dichiarazione e la sua rispondenza al vero, non rientra specificamente nei doveri di

verifica spettante al giornalista, il quale ha l'obbligo di accertare che la dichiarazione sia stata effettivamente resa ed in quale contesto, dovendo, altresì, specificare la fase processuale a cui si ascrive la dichiarazione, nonché gli atti da cui promana, poiché il valutazione processuale in sé è già stata necessariamente compiuta da parte del magistrato responsabile del procedimento a cui la dichiarazione di riferisce (**Cass., 10 marzo 2009, n. 5727**).

Inoltre, nell'ambito della cronaca giudiziaria, secondo un recente orientamento dei Giudici di legittimità, l'indagine volta ad accertare il superamento dei limiti della verità del fatto, della pertinenza, della continenza nonché della corretta ricostruzione storica del fatto, per verificare se siano stati superati i limiti del legittimo esercizio del diritto di cronaca a danno della reputazione altrui, si cristallizza **al momento dei fatti**, senza che assumano alcun rilievo le circostanze future.

L'evoluzione delle indagini o l'esito del processo non incidono sui fatti o sulle dichiarazioni processuali pubblicate in precedenza, poiché il giudizio di legittimità dell'attività del cronista giudiziario non può essere operato servendosi di fatti o circostanze posteriori rispetto al momento della pubblicazione della notizia. La valutazione circa il corretto esercizio del diritto di cronaca giudiziaria, dunque, deve limitarsi agli atti giudiziari e alle circostanze esistenti alla data della diffusione della notizia, confrontandoli con il contenuto della notizia pubblicata. L'interprete, nell'accertamento della responsabilità del giornalista, al fine di condannarlo eventualmente al risarcimento dei danni in favore del soggetto leso, deve innanzitutto appurare la veridicità dei fatti divulgati dal cronista, comparandole con gli atti giudiziari disponibili al momento della pubblicazione delle notizie.

4.) Il caso posto all'attenzione, riguardano un'ipotesi di cronaca giudiziaria, dovrà correttamente essere analizzato alla luce dei principi espressi in materia dai Giudici di legittimità. Con particolare attenzione al concetto di verità putativa circa le notizie e le intercettazioni riportate dal giornale, a fronte degli elementi probatori raccolti nei giudizi di merito, appare ragionevole ritenere corretto il percorso logico giuridico seguito dal giudice del gravame, in quanto le notizie, al momento in cui furono pubblicate, potevano essere a ragione ritenute veritiere da parte dei giornalisti, a prescindere dalla loro smentita derivante dal successivo svolgimento dei fatti processuali.

La "verità sostanziale" di quanto riportato nei tre articoli oggetto di verifica processuale non può essere negata, posto che, al momento della divulgazione delle notizie, erano stati pienamente rispettati i presupposti legittimanti l'esercizio del diritto di cronaca.

Inoltre, la distinzione tra "verità putativa" e "verità sostanziale" non può essere tanto netta da creare una dicotomia, poiché al di là della terminologia utilizzata, ciò che rileva nella dinamica processuale è che le ragioni poste a fondamento della decisione siano corroborate da un serrato percorso logico giuridico, risultante dalla corretta verifica degli elementi probatori emersi, come nel caso di specie .

In definitiva, appare evidente che, nella ricostruzione della Corte d'Appello, quanto riferito dal giornale non era "esattamente" vero, ma corrispondeva "sostanzialmente" a quanto avvenuto. Con tale affermazione essa ha evidentemente inteso rafforzare il concetto di verità putativa cui aveva dato credito.

Nell'attività giornalistica, in genere, l'elemento di maggior risalto è la notizia in se piuttosto che la fonte da cui è stata tratta e nel caso di specie il sindacato della Corte di Cassazione valuterà da un lato l'ontologica esistenza delle intercettazioni oggetto di

pubblicazione e, separatamente, accerterà la veridicità del loro contenuto.

La questione su cui si focalizza l'attenzione è quella della scriminante dell'esercizio putativo del diritto di cronaca.

In proposito è opportuno sottolineare sul piano generale che, anche recentemente, la Cassazione ha ribadito (Cass. Sez. 3, nn. 25157 del 2008 e 11259 del 2007) che l'esercizio del diritto di cronaca può ritenersi legittimo quando sia riportata la verità oggettiva - o anche solo putativa - della notizia purchè frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca dei fatti esposti, il cui onere probatorio, in sede processuale, grava sul giornalista unitamente a quello del riscontro delle fonti utilizzate.

In altri termini, il giornalista va esente da responsabilità non in virtù della mera verosimiglianza dei fatti narrati, ma solo a seguito dell'avvenuta dimostrazione dell'involontarietà dell'errore, dell'avvenuto controllo – utilizzando la massima diligenza professionale richiesta, da rapportare alla gravità della notizia e all'urgenza di informare il pubblico - della fonte e della attendibilità di essa, onde vincere dubbi e incertezze in ordine alla verità dei fatti narrati.

Ai fini di causa occorre solo valutare la credibilità delle fonti da cui provenivano le notizie date dai giornalisti e, di conseguenza, l'esito dell'indagine non può influire a posteriori sulla credibilità della notizia nel momento in cui è stata pubblicata ma, semmai, impone al giornalista un successivo dovere di rettifica e precisazione.

L'interesse della collettività che giustifica la pubblicazione non è ravvisabile nella sola comunicazione dell'esistenza di indagini nei confronti di una determinata persona, ma si estende anche all'oggetto delle medesime. Dalle molteplici evidenze probatorie emerge come il comportamento di Mevio sia qualificabile come pienamente corretto e rispettoso dei requisiti che l'attività giornalistica deve rispettare, tanto in punto di verità oggettiva della notizia al momento della sua pubblicazione, quanto in relazione all'interesse sociale alla sua pubblicazione, nel pieno rispetto della continenza espositiva. Non può ragionevolmente muoversi alcun rimprovero all'autore degli articoli, neanche rilevando che gli imputati sono stati poi assolti all'esito del processo, poiché, come più volte precisato dai Giudici di legittimità, nella cronaca giudiziaria l'accertamento della verità del fatto narrato deve avvenire tenendo presenti le circostanze esistenti al momento della divulgazione della notizia, non rilevano eventuali sviluppi dell'indagine o l'esito del processo. Partendo da tale assunto è ragionevole qualificare il comportamento del giornalista come pienamente rispettoso dei doveri di verifica e di accertamento, in una parole di diligenza professionale, richiesti nell'esercizio della complessa attività giornalistica.

Parere n. 2

Il diritto di rettifica, a seguito di condanna per diffamazione a mezzo stampa, pur non eliminando i danni prodotti, ma attenuando soltanto gli effetti lesivi, incide solo parzialmente sulla quantificazione complessiva del danno

MASSIME DI RIFERIMENTO

- In tema di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, l'istanza di rettifica costituisce una facoltà attribuita all'interessato dall'art. 8 l. 8 febbraio 1948 n. 47, ed avente la finalità di evitare che la pubblicazione offensiva dell'altrui prestigio e reputazione possa continuare a produrre effetti lesivi, ma non elimina i danni già realizzati; conseguentemente, il mancato esercizio di tale facoltà, mentre incide, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 c.c., sulla quantificazione del danno, ove si accerti che lo stesso avrebbe potuto essere attenuato con la rettifica, non rileva ai fini del comma 2 dello stesso art. 1227, atteso che la pubblicazione della rettifica non può escludere il carattere diffamatorio della dichiarazione, qualora l'eventus damni si sia già realizzato con la pubblicazione delle dichiarazioni offensive.

Cassazione civile sez. III 15 aprile 2010 n. 9038

TRACCIA

Con distinti atti di citazione notificati entrambi nel marzo 1998, Tizio conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale, Caio e Mevia nella qualità, entrambi, di giornalisti autori dell'articolo e, la seconda, anche quale direttore responsabile del mensile alfa - nonché la s.r.l. Beta- proprietaria ed editrice della testata - per ottenerne la condanna, in solido, al risarcimento dei danni (che assumeva esserle stati arrecati dal contenuto diffamatorio in suo pregiudizio di due articoli apparsi nei mesi di giugno dell'anno 1996 e di ottobre dell'anno 1992) e al pagamento della riparazione pecuniaria di cui alla Legge sulla Stampa n. 47 del 1948, art. 12.

I convenuti si difendevano deducendo che la domanda era nulla per la mancata specificazione degli importi, richiesti, rispettivamente, a titolo di danno morale e di danno patrimoniale, e che non sussisteva la pretesa diffamazione, poiché essi avevano agito nel legittimo esercizio del diritto di cronaca e di satira; assumevano, in subordine, che la liquidazione del danno nella misura reclamata doveva essere fortemente contenuta, sia perché la tiratura e la diffusione del mensile erano assai limitate, sia perché l'istante avrebbe potuto esercitare il diritto di rettifica, previsto dalla norma di cui all'art. 8 della Legge sulla Stampa, senza lasciare trascorrere due anni dalla pubblicazione del secondo articolo.

Il Tribunale adito accoglieva la domanda e condannava i convenuti in solido a pagare l'importo di 10.000 Euro, oltre interessi e spese.

La Corte territoriale rigettava sia il gravame dei soccombenti in primo grado, precisando che:

- la divulgazione degli articoli di stampa aveva avuto di per sé portata lesiva della reputazione di Tizio, indipendentemente dal fatto che scritti di analogo contenuto fossero apparsi su altri quotidiani a ben più larga diffusione;
- non erano ravvisabili, nella specie, né l'esimente del diritto di cronaca, né quella del diritto di critica;
- il fatto che Tizio non avesse richiesto la rettifica degli scritti non era elemento per escluderne la valenza diffamatoria.

Caio, Mevia e la Alfa s.r.l. propongono ricorso in Cassazione.

Il candidato, assunto le vesti di legale dei ricorrenti, dopo una breve disamina sulle scriminanti del diritto di cronaca, di critica e di satira, nonché sul diritto del soggetto leso ad ottenere la rettifica delle espressioni diffamatorie, rediga un motivato parere prodromico all'impostazione della difesa tecnica in giudizio.

SCHEMA DI SVOLGIMENTO

1. La ratio dei diritti di cronaca, di critica e di satira alla luce del bilanciamento dei divergenti interessi sottesi:

- 1.a.) L'interesse ad offrire un'informazione completa e socialmente utile (entro i limiti imposti dalla legge);

- 1.b.) L'interesse dei privati a non subire ingerenze nella loro sfera privata ovvero lesioni all'onore e alla reputazione;
- 1.c.) I criteri, enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, necessari per valutare quando l'attività giornalistica risulti legittima o quando sfoci, invece, in un comportamento illegittimo foriero di un danno ingiusto (quindi risarcibile) nei confronti dei privati.

2. Il diritto a chiedere ed ottenere la rettifica delle espressioni diffamatorie o, comunque, offensive da parte dei soggetti che si assumono lesi dal comportamento scorretto dell'autore della notizia.

3. Conclusioni.